

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig

dr. Nicola Cicchitti

dr. Michele D'Agnolo

dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 04 ottobre 2023

CIRCOLARE N. 9/2023

Oggetto: Fatture elettroniche per forfettari e nuovi adempimenti

Gentile Cliente,

Il Decreto-Legge n.36/2022, recante misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari che nell'anno 2021 hanno percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Tale obbligo si estende a tutti gli altri forfettari a partire dal 1° gennaio 2024 ad eccezione dei soggetti operanti nel settore sanitario, che, viceversa, non possono emettere fatture elettroniche.

Pertanto, dal 2024, sarà dunque necessario adeguarsi per poter emettere e conservare a norma di legge le fatture elettroniche.

Per offrirle una soluzione alternativa, il nostro Studio rende disponibile per l'occorrenza il proprio software dedicato, il cui servizio di fatturazione elettronica è direttamente collegato al nostro gestionale di contabilità e che ci permette di accompagnarla in modo efficace nella gestione e nel monitoraggio delle fatture trasmesse allo SdI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

Stando a quanto previsto dall'art.39 del Dpr n.633/1972, alla stregua dei documenti contabili cartacei, le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente per 10 anni.

Termini per l'invio allo SdI della fattura elettronica

Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi, il termine di trasmissione della fattura (c.d. fattura immediata) allo SdI è di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Solo in presenza di idoneo documento di trasporto, la trasmissione della fattura (c.d. fattura differita) può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il buon esito dell'invio della fattura elettronica deve essere attentamente monitorato a sistema nei giorni immediatamente successivi alla trasmissione, in quanto una fattura elettronica scartata può essere riemessa senza incorrere in sanzioni entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.

Nei 12 giorni previsti dall'effettuazione dell'operazione per inviare la fattura allo SdI, vengono anche conteggiati i giorni festivi.

Operazioni con l'estero e obbligo di comunicazione dei dati

Con l'obbligo di fatturazione elettronica, scatta anche un'ulteriore comunicazione quale la trasmissione allo Sdl dei dati delle operazioni transfrontaliere attive e passive (con soggetti passivi UE ed Extra UE) come segue:

- Per gli acquisti o prestazioni ricevute (operazioni passive), la comunicazione dei dati (relativa ad ogni singola operazione) va inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
- Per le cessioni o prestazioni rese (operazioni attive), la comunicazione dei dati va inviata entro 12 giorni per le fatture immediate ed entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione per le fatture differite.

Nel caso in cui gli Acquisti intracomunitari di beni superino il limite di 10.000 euro, l'IVA dovuta viene assolta tramite il meccanismo del reverse charge e versata dal cessionario entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Conseguentemente, sarà necessaria l'iscrizione al VIES.

Mentre per le prestazioni di servizi rese ai committenti passivi UE, vi è l'obbligo di iscrizione al VIES e di presentazione del modello Intrastat alle relative scadenze.

Rimangono invece escluse dalla comunicazione, le operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a 5.000 euro e quelle documentate da bolletta doganale o fattura elettronica.

Avvertenze

In caso di omessa o tardiva emissione della fattura elettronica verso soggetti stabiliti in Italia, la sanzione applicata è compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa fissa da euro 250 euro a 2.000 euro. È consentito alleggerire le sanzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

Nel caso invece di operazioni con l'estero, per omissione o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo

Cordiali saluti

SAED SERVIZI SRL STP

Dott.ssa Giulia Battig

